



# **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI "M.  
FANNO"**

**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA**

**PROVA FINALE**

**"IL NUOVO IFRS 9: IMPATTO SULL'HEDGE ACCOUNTING"**

**RELATORE:**

**CH.MO PROF. ANTONIO PARBONETTI**

**LAUREANDO: FEDERICO MAZZUCATO**

**MATRICOLA N. 108870**

**ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017**



## Indice

Introduzione.....	3
1. Storia del principio .....	4
2. Scopo e obiettivo dell'hedge accounting.....	5
3. Strumenti di copertura .....	5
Definizione dei requisiti .....	5
Assegnazione degli strumenti di copertura.....	7
4. Elementi coperti.....	7
Definizione degli elementi coperti (sottostanti) .....	7
Designazione degli elementi coperti .....	9
5. Criteri discriminanti per la contabilizzazione delle coperture.....	9
Efficacia della copertura.....	9
Relazione economica.....	10
Rischio di credito.....	10
Rapporto di copertura .....	11
Necessità di riequilibrio.....	11
Non necessario.....	13
Necessario.....	13
Non applicabile.....	13
6. Valutazione dell'efficacia della copertura .....	14
7. Cessazione della contabilizzazione delle coperture.....	15
Conclusioni.....	16
Bibliografia e sitografia .....	17

## **Introduzione**

Da alcuni anni, i mercati economico-finanziari sono stati soggetti a forti spinte sul fronte dell'internazionalizzazione dei loro prodotti e capitali: è cresciuto significativamente il valore di una congrua gestione di rischi all'interno delle imprese. Le imprese infatti possono adottare misure per la copertura dei rischi che non sono intenzionate a subire passivamente.

Dal 2001, con l'emanazione dello IAS 39, l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ha iniziato la sua attività regolatoria per la definizione degli strumenti finanziari e non finanziari, oltre ad aver definito i principi per una loro corretta informativa ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. La mutevolezza del contesto economico-finanziario dei primi anni 2000 ha portato lo IASB a integrare alcune modifiche al principio contabile, fino alla sua graduale ma completa sostituzione a partire dal 2008.

La crisi finanziaria del 2007 ha dato inizio alla diffusione del convincimento che le regole contabili fossero fattori aggravanti di una situazione economica alla quale era già complesso far fronte, con l'eccessivo ricorso all'uso del *fair value* per la valorizzazione delle poste concernenti gli strumenti finanziari. Tale metodologia non consentiva alle imprese, finanziarie e non finanziarie, di far fronte con lungimiranza alle perdite sui crediti, che spesso venivano gestite con una rilevazione tardiva o con politiche di bilancio da parte del *management*. L'adozione dell'IFRS 9 come nuovo pilastro nella contabilizzazione degli strumenti finanziari è stata richiesta e voluta da più parti (anche dal G20) per semplificare quanto era contenuto nel vecchio principio, nonché ottenere una chiara indicazione delle misure da adottare, le quali in precedenza si rivelavano poco utilizzabili e scoraggiavano le imprese più piccole a sfruttarle.

Questo lavoro, seppur breve, si focalizza sul terzo e ultimo macro-argomento dell'IFRS 9: la classificazione degli strumenti finanziari e degli elementi che sono considerabili come parti in una relazione di copertura dai rischi di mercato, credito, cambio e tasso di interesse che un'impresa affronta con riguardo a una transazione con una controparte esterna (sia essa una banca per la concessione di un mutuo o un'impresa estera per l'importazione di merci). In particolare, il quinto capitolo si sofferma sulle caratteristiche dell'efficacia sostanziale della copertura e di una sua eventuale revisione quando tali requisiti non sussistono o sono stati modificati.

## 1. Storia del principio

Lo IASB, *International Accounting Standards Board*, ha adottato per la prima volta lo IAS 39 nell'aprile 2001. Il principio era stato emanato dallo IASC, *International Accounting Standards Committee*.

Il Comitato ha da sempre inteso l'IFRS 9 *Financial Instruments* come il principio contabile che gradualmente avrebbe sostituito lo IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*. Per agevolarne l'iter di adozione, lo IASB ha diviso il suo lavoro di revisione in tre fasi cardine. Dopo il completamento di ciascuna fase, il Comitato ha emanato i corrispondenti capitoli dell'IFRS 9 che sono andati a sostituire i rispettivi requisiti richiesti dallo IAS 39 per la contabilizzazione degli strumenti finanziari.

Nel novembre 2009 e nell'ottobre 2010, il Comitato ha emanato, nell'ordine, i capitoli dell'IFRS 9 che riguardano le attività finanziarie e le passività finanziarie per quanto concerne la loro classificazione e la misurazione contabile. Tali indicazioni includono i requisiti contabili ai quali devono sottostare i derivati incorporati e gli obblighi contabili riguardanti le variazioni del rischio di credito sorto da FVO, *fair value options*, che impongono la contabilizzazione di una passività finanziaria in bilancio.

Nell'ottobre 2010, il Comitato ha scelto di mantenere invariati dallo IAS 39 i requisiti riguardanti lo storno delle attività e passività finanziarie iscritte a bilancio. A motivo di tali decisioni, si è provveduto a revisionare il capitolo delle conclusioni dell'IFRS 9. Nel dicembre 2011, il Comitato ha rinviato l'applicazione tassativa di tale principio a data da destinarsi e, nel novembre 2013, ha aggiunto il capitolo riguardante l'hedge accounting.

Nel luglio 2014, il Comitato ha emanato la versione completa dell'IFRS 9 con l'inclusione di alcune modifiche, tra le quali: l'introduzione della misurazione al FVOCI, *fair value through other comprehensive income*, di alcuni semplici strumenti di debito; l'aggiunta di requisiti di *impairment* nella contabilizzazione delle svalutazioni presunte dei crediti sorti da attività finanziarie e nelle dilazioni di pagamento concesse dall'impresa<sup>1</sup>.

L'IFRS 9 sarà in vigore dal 1 gennaio 2018. Si applicherà ai bilanci nei quali l'esercizio contabile ha inizio in tale data o successivamente<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, p. A321

<sup>2</sup> IFRS ARCHIVE. *Financial instruments (replacement of IAS 39)* [online]. Disponibile su <<http://archive.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/financial-instruments-a-replacement-of-ias-39-financial-instruments-recognition/Pages/financial-instruments-replacement-of-ias-39.aspx>>. [Data di accesso: 19/10/2017]

## 2. Scopo e obiettivo dell'hedge accounting

L'obiettivo dell'hedge accounting è rappresentare l'effetto dell'attività di gestione dei rischi nel bilancio d'esercizio. Un'impresa può efficacemente gestire le esposizioni che andranno a riguardare il conto economico con lo sfruttamento di appositi strumenti finanziari. L'hedge accounting, però, non è una pratica contabile obbligatoria: pur sostenendo rischi ammissibili, un'impresa non è tenuta a effettuare scritture e adottare misure per la loro copertura.

Qualora l'impresa abbia ritenuto congrua l'adozione di strumenti che coinvolgono il capitale di rischio (*equity*) e li abbia contabilizzati, per ragioni di opportunità, nell'*other comprehensive income (OCI)*, anche tale prospetto deve essere considerato nel calcolo delle variazioni complessive delle operazioni di copertura esistenti.

Il principio riporta un'eccezione alla sua competenza in materia di contabilizzazione delle coperture riguardanti l'esposizione alle variazioni dei tassi d'interesse di portafogli di attività o passività finanziarie. Limitatamente a tali strumenti, l'impresa può scegliere di applicare quanto riportato nello IAS 39 per quanto concerne la contabilizzazione, corredando l'iscrizione con i requisiti da esso richiesti, e designando come partita coperta la parte identificata con il suo importo in valuta<sup>3</sup>.

## 3. Strumenti di copertura

### Definizione dei requisiti

Generalmente, uno strumento derivato iscritto al FVPL, *fair value through profit or loss*, può essere designato come strumento di copertura, fatte salve alcune specifiche tipologie di opzioni<sup>4</sup>. Le opzioni vendute sono classificabili come derivati, ai fini dell'IFRS 9, solo se fungono da contropartita nell'acquisto di una o più altre opzioni<sup>5</sup>, includendo gli strumenti in cui esse sono incorporate (es. un'opzione call sfruttata per la copertura di un debito finanziario esigibile anticipatamente rispetto alla sua scadenza contrattuale)<sup>6</sup>.

Un'attività o passività finanziaria, che non sorge da contratto derivato e contabilizzata al FVPL, può essere utilizzata come strumento di copertura di rischi. Eccezione viene posta per le passività finanziarie iscritte al FVPL, le cui variazioni di fair value, attribuibili a rischi di credito

---

<sup>3</sup> IASB, IFRS 9 Financial instruments, par. 5.7.5, 6.1.1, 6.1.3, pp. A348, A349

<sup>4</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, par. 6.2.1, p. A350

<sup>5</sup> Nell'acquisto di opzioni, l'acquirente esercita la sua facoltà solo se la ritiene economicamente conveniente; nella vendita, invece, il sostentamento della perdita ricade sul venditore, il quale potrebbe sostenere variazioni in negativo del valore del sottostante molto più ingenti di quanto effettivamente egli abbia valutato il bene coperto. Le opzioni vendute, pertanto, non risultano essere strumenti di copertura ammissibili se non vengono destinate come corrispettivo nell'acquisto di altre opzioni.

<sup>6</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, par. B6.2.4, p. A445

della controparte, siano riportate nell'*OCI*. È infatti concesso che i profitti o le perdite di tali passività siano riportati:

- nell'*OCI*, per l'ammontare attribuibile alla variazione di rischio di credito;
- nel conto economico, per la restante quota.

Ai fini di tale deroga, non è consentita la creazione o l'ampliamento di discrepanze contabili nell'inserimento delle poste in bilancio e, se del caso, l'intera variazione di fair value deve essere riportata nel conto economico<sup>7</sup>.

La presenza dell'incongruenza contabile è valutabile caso per caso dall'impresa: essa deve prestare attenzione alle variazioni del fair value della passività iscrivibili a conto economico e dovute alle fluttuazioni del rischio di credito che vengano compensate da variazioni di altri strumenti finanziari nel medesimo conto economico. Si pone l'esempio di un'impresa che accenda un mutuo ipotecario restituibile mediante sottoscrizione di obbligazioni della banca creditrice, aventi le medesime caratteristiche delle rate del debito contratto (ammontare, scadenza, termini di pagamento e valuta). Se la qualità dei *bond* bancari acquistati peggiora, le perdite date dalla variazione del rischio di credito vanno contabilizzate in conto economico come contropartita alla variazione di *fair value* del prestito. Pertanto, in tale situazione, l'iscrizione all'*OCI* della variazione di competenza del rischio creditizio non è permessa in quanto creerebbe un disallineamento tra partite opposte in conto economico<sup>8</sup> (svalutazione dei *bond*, in *OCI*, non pareggiata dalle variazioni del mutuo contratto, poste in conto economico).

Proseguendo la trattazione degli strumenti finanziari non derivati, la porzione di rischio di valuta può essere sfruttata come strumento di copertura nel solo caso in cui non sia investimento in capitale di rischio (*equity*) per il quale l'impresa abbia scelto di riportare le variazioni del suo fair value nell'*OCI*. La contabilizzazione in tale prospetto è possibile se lo strumento di equity non è detenuto per scopi commerciali o nel caso in cui non si riconosca come il corrispettivo dell'acquirente in un processo di *business combination* (per il quale si applica l'IFRS 3).

Sono considerati idonei alla classificazione di strumenti di copertura dei rischi i soli contratti conclusi con controparti esterne all'impresa che redige il bilancio (o esterne all'intero gruppo societario)<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, par. 5.7.7, 5.7.8, p. A348

<sup>8</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, par. B5.7.6, B5.7.10, p. A442, A443

<sup>9</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, par. 5.7.5, 6.2.2, 6.2.3, pp. A348, A350

### **Assegnazione degli strumenti di copertura**

Il principio prevede che uno strumento che possieda i requisiti descritti nel paragrafo precedente debba essere classificato interamente come strumento di copertura. Le eccezioni a tale regola sono distinte in 3 casi, permettendo quindi di classificare come strumenti di copertura:

- a) la variazione del valore intrinseco di un contratto d'opzione e non la sua variazione di valore nel tempo;
- b) la variazione del valore dell'elemento *spot* in un contratto *forward* e non l'elemento *forward*;
- c) una percentuale predefinita del valore nominale, se tale parte non provoca variazioni di *fair value* nell'arco temporale nel quale lo strumento stesso è sospeso.

Un'impresa può designare congiuntamente contratti derivati (o loro porzioni) e contratti non derivati (o loro porzioni) come strumenti di copertura, includendo i casi nei quali rischi che sorgono da una tipologia di strumento compensano quelli scaturenti dell'altra tipologia<sup>10</sup>. In ogni caso, uno strumento derivato che combini un'opzione di vendita e una di acquisto (es. un *interest rate collar*) non è riconosciuto come uno strumento di copertura se si configura a tutti gli effetti come un'opzione di vendita netta alla data del riconoscimento. Analogamente vengono trattati due o più strumenti da designare congiuntamente come copertura di rischi<sup>11</sup>.

## **4. Elementi coperti**

### **Definizione degli elementi coperti (sottostanti)**

I sottostanti a una relazione di copertura da rischi possono essere:

- a) attività o passività già iscritti a bilancio;
- b) impegni irrevocabili, ovvero accordi vincolanti per lo scambio di beni in quantità, tempo e prezzo predefiniti;
- c) operazioni programmate, ovvero transazioni future programmate altamente probabili per le quali non è previsto un impegno;
- d) investimenti netti in una gestione estera.

I menzionati sottostanti possono essere coperti singolarmente, in gruppi o nei loro singoli componenti. Il principio impone che gli elementi coperti debbano essere attendibilmente

---

<sup>10</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, par. 6.2.4, 6.2.5, pp. A350, A351

<sup>11</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, par. 6.2.6, p. A351

misurabili e, nello specifico, le operazioni programmate (o loro componenti) si configurino come altamente probabili.<sup>12</sup>

Un'esposizione, soddisfacente i criteri appena menzionati, unita a un derivato si configura come esposizione aggregata e può essere interamente designata come elemento coperto. Se tale esposizione aggregata si configura come altamente probabile (ovvero scaturente da un'operazione programmata), è ammissibile come elemento coperto dopo che si sia compiuta la transazione<sup>13</sup>. A eccezione degli investimenti netti in gestione estera, gli elementi coperti sono tali solo se sono trattati con una controparte esterna all'impresa (e al suo gruppo) che redige il bilancio. Gli stessi elementi possono essere contabilizzati unicamente nel bilancio individuale dell'impresa: ne è vietato l'inserimento nel bilancio consolidato (se previsto)<sup>14</sup>. È fatto salvo quanto disposto dall'IFRS 10 per la redazione del bilancio consolidato tra impresa con attività di investimento e le sue collegate: le operazioni sono valutate al *fair value* e non eliminate nel bilancio consolidato.

Un'impresa si classifica tale se risponde alle seguenti caratteristiche<sup>15</sup>:

- a) attività preponderante di investimento al fine di incrementare il valore del capitale e di guadagnare da interessi attivi e dividendi;
- b) presenza di esplicito impegno con un gruppo di investitori per la persecuzione dell'obiettivo di cui al punto a) e presenza di strategia di uscita dagli investimenti intrapresi;
- c) rappresentazione della proprietà in "unità d'investimento", quali azioni o interessi da partenariato ai quali sono attribuite azioni proporzionate all'attività netta posseduta;
- d) presenza sostanziale di unioni di fondi d'investimento, slegati da vincoli di parentela con l'impresa e con una quota di partenariato rilevante, in modo che gli investitori si possano avvalere dei loro servizi di management e della loro professionalità negli investimenti;
- e) valutazione al *fair value* degli investimenti e delle loro performance, come prescritto dall'IFRS 13;
- f) documentazione e informazione ai terzi investitori sulle proprie attività d'investimento.

---

<sup>12</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, par. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, p. A351

<sup>13</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, par. 6.3.4, p. A351

<sup>14</sup> IASB, IFRS 9 Financial Instruments, par. 6.3.5, p. A351

<sup>15</sup> EY, 2012. *Would the proposed definition of investment entity affect you?* [online], p. 2. Disponibile su [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS\\_Practical\\_Matters\\_Investment/\\$FILE/PM\\_BusComms\\_May2012.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Practical_Matters_Investment/$FILE/PM_BusComms_May2012.pdf). [Data di accesso: 26/10/2017]

### **Designazione degli elementi coperti**

Gli elementi che possono essere soggetti a relazioni copertura, possono essere considerati nella loro interezza o in singole componenti. L'intero elemento coperto comprende la totalità delle variazioni di fair value ai quali è sottoposto mentre una sua componente è sottoposta solo a una parte di tali variazioni. Le componenti ammissibili sono:

- a) le sole variazioni di flussi finanziari o fair value attribuibili a specifici rischi, a condizione che tale rischio sia attendibilmente valutabile e separatamente identificabile sulla base della struttura di mercato nel quale è scambiato;
- b) uno o più flussi finanziari previsti nel contratto e debitamente selezionati;
- c) una parte dell'importo nominale dell'intero elemento.

### **5. Criteri discriminanti per la contabilizzazione delle coperture**

Come già accennato negli obiettivi dell'*hedge accounting*, la strategia di gestione dei rischi è il fulcro della contabilizzazione delle coperture. Dal momento che tale contabilizzazione è tutt'ora considerata come un'eccezione alle regole tradizionali di *accounting*, alcune restrizioni prescritte dall'IFRS 9 sono necessarie per stabilire se una relazione tra strumento e sottostante sia effettivamente classificabile come *hedge accounting* o meno.

L'IFRS 9 prescrive l'adozione di particolari documenti per comprovare la relazione di copertura, sin dal suo inizio, e ne prevede il costante aggiornamento.

In caso di relazioni preesistenti alla data di entrata in vigore dell'IFRS 9, è necessario adattare la documentazione delle precedenti coperture a quanto richiesto dal nuovo principio, per esempio nei casi di ricalcolo del rapporto di copertura o di inefficacia della stessa.

### **Efficacia della copertura**

L'efficacia della copertura è l'ammontare al quale le variazioni di *fair value* o flussi di cassa dello strumento di copertura compensano le variazioni in *fair value* o flussi di cassa dell'elemento coperto. Viene richiesto all'impresa di condurre un'analisi lungo l'intero periodo di sussistenza della relazione di copertura per verificare se e come l'efficacia si modifichi nel tempo. Con lo IAS 39, l'impresa doveva sottostare alla soglia del 80-125% per valutare se la relazione di copertura fosse efficace, nonché improntare un test su base retrospettiva per il suo accertamento.

La sostituzione dell'IFRS 9 allo IAS 39 porta con sé tre requisiti da soddisfare per valutare l'efficacia della copertura offerta da un determinato strumento per il suo sottostante, eliminando l'intervallo soglia nel quale rientrare.

### ***Relazione economica***

Il primo di tali requisiti è la sussistenza di un'effettiva relazione economica tra strumento di copertura e l'elemento oggetto di copertura. Pertanto deve essere presente un'aspettativa di variazione in direzioni opposte del valore dell'elemento coperto e dello strumento sul quale insiste. Un esempio è il caso di un IRS, *interest rate swap*, che riceve pagamenti di interessi a tasso fisso e li paga in tasso variabile nell'ipotesi di copertura di futuri (ma già ampiamente previsti) pagamenti di interessi a tasso fisso. Nonostante il requisito sia una novellazione rispetto a quanto previsto dallo IAS 39, è altamente improbabile che un'impresa utilizzi uno strumento di copertura senza precisare una relazione economica che lo leghi al suo sottostante coerentemente alla strategia di gestione dei rischi; non è pertanto una richiesta onerosa nella larga parte dei casi.

L'IFRS 9 consente anche di adottare la strategia del *proxy hedging* per la designazione di validi elementi coperti. Il *proxy hedging* consiste nella scelta di sottostanti che, pur non combaciando precisamente con quelli previsti nella strategia attuale di gestione dei rischi, riflettono la gestione dello stesso tipo di rischio per il quale è usato lo strumento di copertura stesso. È solito nelle imprese l'utilizzo del *proxy hedging* per la copertura del rischio di prezzo delle merci: viene impiegato, ad esempio, un derivato che copra le oscillazioni di valore del petrolio Brent al posto di coprire direttamente il rischio di prezzo del carburante per aeromobili. Quanto appena descritto è possibile solo se i prezzi delle due merci in questione sono correlati adeguatamente in modo tale da rendere la relazione di copertura contabilmente ammissibile. Non sono ammesse, nemmeno in questa circostanza, le coperture di rischi con contratti derivati infragruppo.

### ***Rischio di credito***

Il secondo dei requisiti riguarda l'entità del rischio di credito negli elementi della relazione di copertura, come già accennato nella trattazione degli strumenti di copertura. Se è presente una relazione economica tra strumento ed elemento coperto, e quindi il primo requisito è soddisfatto, è necessario valutare se la parte di rischio di credito, scaturente dalla relazione, domina sulla variazione di rischio effettivamente coperto. La compensazione delle variazioni non deve essere irregolare a causa del rischio di credito che oscilla nella relazione di copertura mentre essa sussiste.

Benché l'IFRS 9 non offra una definizione di "dominante" negli effetti del rischio di credito, è chiaro che esso sia da ricercare sia nello strumento utilizzato che nel relativo sottostante. Si ponga il caso che un'impresa voglia coprire il rischio di prezzo nell'acquisto futuro di merce da stoccare in magazzino: l'impresa prenderà parte in un derivato (non garantito) con una banca,

la quale sosterrà il rischio di credito della merce sottostante al contratto posto in essere. Se la banca sperimentasse un deterioramento del merito creditizio dell'impresa, gli effetti del rischio di credito sul valore del contratto derivato potrebbero essere sproporzionati, se confrontati con la variazione di prezzo di mercato della merce sottostante, rendendo inefficace la relazione di copertura.

### ***Rapporto di copertura***

Il terzo requisito richiesto dal principio contabile è il rapporto di copertura: esso si definisce come la relazione che intercorre tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto, in termini di peso relativo, nello scambievole rapporto. L'IFRS 9 prevede che il rapporto di copertura utilizzato ai fini contabili sia lo stesso definito in sede di *risk management*. Il principio, come riformulato, propone di perseguire la valutazione dell'efficacia della copertura ogni qual volta se ne abbia la possibilità. Inoltre, è necessario pianificare nel tempo una serie di valutazioni per saggiare se la relazione di copertura sia aderente ai criteri scelti dall'impresa nella gestione dei rischi, anche nei confronti del rapporto di copertura. Non è concesso uno squilibrio deliberato nel rapporto tra strumento e sottostante. Quanto scritto non implica che sia necessaria una copertura "perfetta" nella gestione contabile di un determinato rischio, bensì che i pesi degli strumenti e degli elementi coperti non introducano inefficacie nelle quantità che sono oggetto di contabilizzazione.

### **Necessità di riequilibrio**

L'IFRS 9 introduce la necessità di un riequilibrio della relazione di copertura, come previsto nel piano di gestione dei rischi di ogni singola impresa. Il concetto di riequilibrio fa riferimento al compimento di necessari aggiustamenti sulle quantità contabili designate come strumenti di copertura ed elementi coperti. Infatti, il mantenimento del rapporto di copertura (che deve perseguire i requisiti prescritti dal principio contabile) è imprescindibile per l'efficacia della copertura stessa. Il riequilibrio è quindi da implementare in un'ottica di risposta ai cambiamenti che sorgono dal sottostante nella relazione di copertura: non sono più necessarie la dismissione e l'eventuale re-iscrizione della copertura dal bilancio d'esercizio, come in passato, bensì le variazioni sono contabilizzate al fine di proseguire la vita della relazione di copertura.

Si riporta il caso di un'impresa che, volendo proteggere il *fair value* di un acquisto futuro di 200 tonnellate di grano, sottoscrive 210 *futures* del valore di una tonnellata ciascuno con valuta generica CU. Dopo 3 mesi, l'impresa registra un apprezzamento cumulato del grano per CU300 e un deprezzamento complessivo dei *futures* per CU380 e la contabilizza come segue:

Dare/Avere	Conto movimentato	Variazione Dare	Variazione Avere
D - OCI	Perdita valore grano	300	
D - CE	Porzione di copertura inefficace	80	
A - SP	<i>Futures</i>		380

Si precisa che con i requisiti vigenti con lo IAS 39, la compensazione subita dalla relazione non rientrerebbe nell'intervallo richiesto di 80-125%<sup>16</sup>, vanificando l'obiettivo della copertura. Gli amministratori decidono comunque di riequilibrare la copertura, assegnandole un nuovo rapporto. È possibile quindi modificare la contabilizzazione aumentando il volume di grano da acquistare o chiudendo parte dei *futures* di copertura. L'impresa decide di diminuire il volume di *futures* per un equivalente di 10 tonnellate di grano e quindi un equivalente di CU18<sup>17</sup> come segue:

Dare/Avere	Conto movimentato	Variazione Dare	Variazione Avere
D - SP	<i>Futures</i>	18	
A - SP	Cassa		18

Alla chiusura del bilancio risulteranno in essere strumenti finanziari derivati passivi (*futures*) per CU368<sup>18</sup>.

L'impresa deve quindi aggiornare la documentazione che accompagna la relazione di copertura con l'analisi delle fonti di inefficacia e con le aspettative sulle variazioni fino alla sua scadenza contrattuale.

In qualche circostanza è possibile che non siano applicabili le tecniche di riequilibrio, come nel caso di deterioramento del rischio di credito o del cambio dell'obiettivo di gestione dei rischi, ovvero ogni qualvolta l'aggiustamento del rapporto di copertura sia inefficace nel medio-lungo periodo.

<sup>16</sup> Il rapporto di copertura sarebbe infatti  $CU380/CU300 = 127\%$ .

<sup>17</sup> In proporzione  $210t: CU380 = 10t: X$ . La soluzione è:  $\frac{CU380 \cdot 10t}{210t} = CU18$ .

<sup>18</sup> Saldo del conto futures, strumenti derivati finanziari passivi, in stato patrimoniale per  $CU380 - CU18 = CU368$ .

A titolo esemplificativo, si riporta il caso di un'impresa che opera in valuta EUR (Euro) e che ha un acquisto futuro da pagare a sei mesi per un ammontare di 7,8 milioni di HKD (Hong Kong Dollar)<sup>19</sup>. Volendo coprire tale esposizione dal rischio di valuta, l'impresa vorrebbe acquistare valuta estera (ovvero entra in *forward* in valuta estera) per fissare il prezzo in EUR. Di seguito sono presentate le situazioni in cui il riequilibrio: non è necessario, lo è o non è applicabile.

### ***Non necessario***

L'impresa, pur fissando il prezzo in EUR, decide invece di comprare un *forward* in USD dal momento che il cambio HKD-USD è fissato ed è più conveniente, essendo più liquido ed esteso. Fintantoché l'HKD rimane fissato al dollaro statunitense, l'uso di un derivato in USD copre effettivamente un acquisto in HKD. Dal momento che l'intervallo di oscillazione del tasso di cambio tra le due valute non è così rilevante, l'impresa accetta il rischio di valuta residuale e acquista un *forward* per 1 milione di USD.

L'inefficacia contabile a causa di mere fluttuazioni in un intervallo molto limitato non rende necessario il riequilibrio del rapporto di copertura.

### ***Necessario***

Se dopo l'acquisto del derivato per 1 milione di USD il tasso di cambio venisse fissato a un valore finito permanentemente, ad esempio 7,2 HKD : 1 USD invece di 7,8 HKD : 1 USD, il rapporto di copertura non rifletterebbe adeguatamente la relazione stabilita tra strumento e sottostante, rendendo obbligatorio il riequilibrio in termini contabili.

Sarebbe necessario, in alternativa:

- a) ridurre l'ammontare di acquisto futuro coperto da 7,8 a 7,2 milioni di HKD; oppure
- b) aumentare il valore dello strumento di copertura con l'acquisto di un nuovo derivato, uguale al precedente, per 600.000 HKD, ovvero la differenza tra il cambio attuale e quello precedente.

### ***Non applicabile***

In continuazione con il caso precedente, se in un momento successivo alla prima iscrizione del derivato la politica monetaria di cambio fisso venisse rimossa (sottoponendo il tasso a ingenti cambiamenti di valore), non sarebbe più possibile determinare una relazione economica tra il valore del derivato e quello dell'acquisto coperto.

---

<sup>19</sup> Si precisa che il cambio di HKD è fissato allo USD (United States Dollar) nell'intervallo di 7,75÷7,85 HKD : 1 USD da maggio 2005.

Non venendo quindi concessa la possibilità di variare il rapporto di copertura, lo strumento di copertura andrebbe completamente eliminato.

## 6. Valutazione dell'efficacia della copertura

L'IFRS 9 non prevede un metodo univoco per la valutazione della corrispondenza tra relazione e rapporto di copertura. L'impresa è obbligata a utilizzare un metodo che racchiuda in sé le caratteristiche rilevanti di una relazione di copertura, incluse le eventuali fonti di inefficacia che andrà a incontrare la relazione stessa fino alla completa maturità. Dipendendo da tali fattori, sono ammesse sia valutazioni qualitative (preferibilmente applicabili a coperture semplici) che quantitative (maggiormente adatte a strategie di copertura complesse).

La valutazione di efficacia delle coperture ha la sua base nella visione prospettica con la quale deve essere implementata; in quanto tale, è eseguita:

- a) alla prima iscrizione nel bilancio della copertura;
- b) alla chiusura del bilancio a fine esercizio;
- c) all'occorrenza di cambiamenti significativi delle circostanze, se avvenuti prima di b).

La *ratio* del principio contabile è di assicurare che solo le strategie di copertura economicamente sostenibili possano condurre ai requisiti richiesti per la loro contabilizzazione.

L'IFRS 9 introduce il “valore nel tempo del denaro” come variabile fondamentale nella misurazione del valore presente dell'elemento coperto. La valorizzazione nel bilancio d'esercizio, che sia al costo ammortizzato o al *fair value*, deve tener conto del valore *spot* attualizzato del contratto derivato che si va a iscrivere o riequilibrare: è infatti possibile che le aspettative sul valore del denaro nel futuro siano diverse da quelle presenti, creando così uno squilibrio nel rapporto di copertura già contabilizzato. Il tasso di attualizzazione delle attività finanziarie è un'approssimazione dell'*EIR*, *effective interest rate*, calcolato alla prima iscrizione del cespite nel bilancio d'esercizio. L'attualizzazione di debiti e garanzie finanziarie è operata con l'*EIR*, se disponibile, o equivalentemente con il tasso *spot* della rischiosità dei flussi di cassa<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> EY, 2016. *Applying IFRS. IFRS 9 for non-financial entities*. [online], p. 20. Disponibile su <[http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Applying\\_IFRS\\_%E2%80%93\\_IFRS\\_9\\_for\\_non-financial\\_entities/\\$File/Applying-FI-Mar2016.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Applying_IFRS_%E2%80%93_IFRS_9_for_non-financial_entities/$File/Applying-FI-Mar2016.pdf)>. [Data di accesso: 18/10/2017]

## 7. Cessazione della contabilizzazione delle coperture

L'introduzione dell'IFRS 9 porta con sé una novazione rilevante in merito all'interruzione della contabilizzazione delle coperture. Se con lo IAS 39 era permesso di revocare l'assegnazione di una relazione di copertura quando era già stata iscritta nel bilancio per la prima volta, il nuovo principio contabile invece lo vieta espressamente. Un'impresa non può eliminare dal processo contabile, inteso nella sua globalità, una relazione di copertura che:

- a) aderisce all'obiettivo di gestione del rischio inizialmente assegnatole;
- b) soddisfa i requisiti discriminanti per la sua contabilizzazione, dopo essere stata riequilibrata all'occorrenza.

In merito ad a), l'obiettivo di gestione del rischio è il fine di copertura dei rischi che l'impresa assegna a ciascuna relazione di copertura. L'insieme di tutti gli obiettivi, corredati da specifiche linee guida, forma la strategia di gestione dei rischi propria di una specifica impresa. Tipicamente, la strategia contiene l'identificazione dei rischi ai quali l'impresa è esposta, assieme alle azioni che le permettono di farvi fronte nel medio-lungo periodo.

Ogniqualvolta l'obiettivo di gestione di rischi di una relazione di copertura subisca dei cambiamenti definitivi, la sua contabilizzazione deve essere interrotta. Tale interruzione non si opera se è l'effetto di norme o regolamenti che intendono incorporare una *clearing counterparty* in un contratto derivato. La CC&G, *Cassa di Compensazione e Garanzia*, è la *clearing counterparty* che assicura il buon fine dei contratti negoziati sui mercati derivati regolamentati<sup>21</sup>.

La cessazione della contabilizzazione delle coperture può avvenire per l'intero rapporto o per una sola porzione. L'intero rapporto cessa quando, ad esempio, l'obiettivo di gestione dei rischi muta, la relazione non è conforme ai criteri che la qualificano tale o il contratto è stato venuto o è terminato (giunto a scadenza). D'altro canto, è necessaria l'interruzione di una sola porzione della relazione quando, ad esempio, in conseguenza di un riequilibrio del rapporto di copertura, una parte dell'elemento coperto viene a mancare oppure quando un'operazione programmata cessa di essere altamente probabile<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> BORSA ITALIANA, 2017, *Glossario* [online]. Disponibile su: <http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Cassa%20di%20Compensazione%20e%20Garanzia>. [Data di accesso: 03/11/2017]

<sup>22</sup> PWC, 2016. *Practical guide. General hedge accounting* [online], par. 3, pp. 6-12. Disponibile su <https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-9/practical-general-hedge-accounting.pdf> [Data di accesso: 18/10/2017]

## **Conclusioni**

Nella sua trattazione, il testo rimarca le caratteristiche sostanziali che identificano uno strumento di copertura e un sottostante come tali. L'eliminazione della limitazione dell'intervallo nel quale il rapporto di copertura doveva rientrare semplifica l'applicazione di coperture dai rischi, oltre a consentirne l'iscrizione a molti altri che, magari per valori irrisori, non potevano esserlo. Gli strumenti che consentono di ottenere efficaci coperture sono spesso ricercati nei mercati regolamentati (*Exchange*) o in quelli *over the counter*. Meglio affidarsi ai primi quando l'impresa ricerca condizioni economiche favorevoli nell'acquisto degli strumenti, ai secondi, invece, quando si ricercano coperture altamente personalizzate (per volume, sottostante ecc.) ma considerando un esborso iniziale maggiore (a causa di costi documentali o di transazione che nei mercati standardizzati sono minori).

Nell'elaborato si è mostrata parte della disciplina della contabilizzazione degli strumenti di copertura nel bilancio di esercizio, che persegue l'obiettivo di limitare la volatilità dei risultati d'esercizio con l'attenuazione dei rischi idiosincratici insiti nelle operazioni che un'impresa fronteggia con terze parti.

## Bibliografia e sitografia

BORSA ITALIANA, 2017, *Glossario* [online]. Disponibile su: <http://www.borsaitaliana.it/bitApp/glossary.bit?target=GlossaryDetail&word=Cassa%20di%20Compensazione%20e%20Garanzia>. [Data di accesso: 03/11/2017].

EY, 2016. *Applying IFRS. IFRS 9 for non-financial entities*. [online], p. 20. Disponibile su [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Applying\\_IFRS\\_%E2%80%93\\_IFRS\\_9\\_for\\_non-financial\\_entities/\\$File/Applying-FI-Mar2016.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Applying_IFRS_%E2%80%93_IFRS_9_for_non-financial_entities/$File/Applying-FI-Mar2016.pdf). [Data di accesso: 18/10/2017].

EY, 2012. *Would the proposed definition of investment entity affect you?* [online], p. 2. Disponibile su [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS\\_Practical\\_Matters\\_Investment/\\$FILE/P\\_M\\_BusComms\\_May2012.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IFRS_Practical_Matters_Investment/$FILE/P_M_BusComms_May2012.pdf). [Data di accesso: 26/10/2017].

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA, 2016, L. 323/2016. Per la traduzione in italiano dell'IFRS 9.

IASB, (2014), "IFRS 9: Financial Instruments".

IFRS ARCHIVE. *Financial instruments (replacement of IAS 39)* [online]. Disponibile su <http://archive.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/financial-instruments-a-replacement-of-ias-39-financial-instruments-recognition/Pages/financial-instruments-replacement-of-ias-39.aspx>. [Data di accesso: 19/10/2017].

PWC, 2016. *Practical guide. General hedge accounting* [online], par. 3, pp. 6-12. Disponibile su <https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-9/practical-general-hedge-accounting.pdf> [Data di accesso: 18/10/2017].

Parole utilizzate: 4968.